

OGGETTO: Incarico avv. Farnararo per la proposizione di appello avverso la sentenza alle correlate ordinanze del Giudice.

Consiglieri presenti:

BACHMANN	CHRISTINA	P	FARNETANI	EDI	P	SANTORO	LUCIA	A
BENELLI	EZIO	A	GAROSI	ILARIA	A	SERAFINO	FRANCESCO	P
CHIAPPI	IORELLA	P	LIMBERTI	CAROLINA	P	SIVU	MARIOARA	A
CORRIERI	FULVIO	A	MENGHIERI	LAURO	P	TOCCAFONDI	ALESSANDRO	P
FANUCCHI	GIOVANNI	A	PISTOLESI	VIVIANA	P	TOCCHINI	STEFANIA	A

Presidente: Lauro Mengheri

Segretario ff.: Carolina Limberti

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana

- Visto l'art.36 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. relativo ai "contratti sotto soglia", che al comma 2, lettera a) consente, per le forniture e i servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, di procedere mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
- Visto il comma 130 della Legge 30/12/2018 n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" che dispone a € 5.000 il limite oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA;
- Visto l'art.2 del "Regolamento per l'acquisto di lavori, servizi e forniture" approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana con delibera G/70 del 27/05/17, che definisce le procedure d'acquisto in base all'importo;
- Considerato che l'Ente è privo di una struttura di difesa civica e di professionalità interne iscritte all'Ordine forense, il che rende imprescindibile affidare all'esterno alcune attività necessarie al fine di una buona e corretta azione amministrativa;
- Vista la delibera G/63 del 15/09/2012, con la quale l'Ordine ha incaricato l'avv. Vincenzo Farnararo dell'attività difensiva nella causa intentata dal dott. Nocentini, a seguito del ricorso da questi presentato dinanzi al Tribunale di Firenze avverso la delibera G/40 del 14/04/2012 adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana;
- Vista la sentenza n. 21000 della Terza sezione civile del Tribunale di Firenze del 15/05/2019, che ha accolto la domanda del dott. Nocentini, con condanna dell'Ordine al pagamento dell'importo di € 88.568,62 oltre cap e IVA ed interessi dal 2011, quale somma riconosciuta a rimborso, ed alle spese legali che nel complesso superano € 20.000,00;
- Considerato che tale sentenza è gravemente pregiudizievole anche sugli altri fronti giudiziari collegati, già aperti o di prossima apertura (causa Nocentini e causa Proveroni);
- Ritenuto inoltre che la sentenza sia errata laddove in particolare non tiene conto che il Consiglio, con la delibera G129 adottata nel 1997 e azionata dal dott. Nocentini, aveva chiaramente disposto il rimborso delle spese ai componenti del seggio quali suoi mandatarî, sul presupposto che essi avessero agito nell'esercizio di un incarico loro conferito dall'Ordine e che, quindi, il loro coinvolgimento nel procedimento penale dipendesse dall'esercizio di tali funzioni delegate dal Consiglio, e ciò in applicazione dell'art. 1720 c.c. che prevede il rimborso delle spese al mandatario;

- Reputato, infatti, che tale presupposto sussista per gli altri componenti il seggio, ma non così per il dott. _____, laddove all'esito dell'ordinanza di rinvio a giudizio si desume che allo stesso era stata contestata una condotta (la compilazione delle schede poi spedite per posta da alcuni elettori) di per sé estranea ai compiti del Segretario del Consiglio dell'Ordine nella funzione di componente del seggio elettorale; tenuto per di più conto che dal dibattimento è risultato confermato che la compilazione delle schede da parte del dott. _____ è avvenuta nel corso di riunioni presso le abitazioni di simpatizzanti della lista elettorale "Professione psicologo" di cui egli era capolista ed è quindi evidente che il coinvolgimento del dott. _____ sia dipeso da fatto suo proprio, e non dall'adempimento di un dovere o funzione d'ufficio;
- Valutato che, oltre a quelli fin qui descritti, sussistano altri elementi che rendono necessaria nell'interesse dell'Ordine la proposizione di appello contro la sentenza, ovvero l'assente menzione nella sentenza della costituzione di parte civile del Consiglio dell'Ordine e la mancata prova dell'avvenuto pagamento da parte del dott. _____ della notula all'avv. _____ che il Giudice ha ritenuto comprovata per presunzioni;
- Ritenuto inoltre che il dott. _____ sia comunque venuto meno al dovere di buona fede, che avrebbe imposto di richiedere il rimborso alla fine di ogni fase processuale e non all'esito definitivo del giudizio, a distanza di quindici anni dalla delibera di rimborso;
- Considerato che anche l'Ordinanza del 2 febbraio 2018, successiva all'assunzione in decisione della causa, sia meritevole di impugnazione laddove, assumendo la natura sostanziale di sentenza (avverso la quale il difensore Avv. Farnararo ha svolto riserva di appello a verbale), il Giudice ha deciso nel merito circa la fondatezza della pretesa del dott. _____, ma nel contempo, in violazione dell'art. 185bis cpc, ha convocato le parti per un tentativo di conciliazione;
- Considerata parimenti meritevole di impugnazione l'Ordinanza di correzione della sentenza adottata dal Giudice il 5/09/2019 con l'introduzione della data di decorrenza degli interessi, e questo sia perché adottata d'ufficio in violazione dell'art. 288 cpc, sia perché comunque assume, con la sentenza, un *dies a quo* per il computo degli interessi (4.11.11) privo di riferimenti con gli atti di causa;
- Ritenuto di dover conferire l'incarico relativo all'avv. Vincenzo Farnararo (Firenze) il quale, oltre ad essere consulente dell'Ordine, ha già rappresentato il Consiglio nel primo grado di giudizio;
- Preso atto che tutti i Consiglieri oggi presenti hanno dichiarato sotto la propria personale responsabilità che l'incarico in oggetto non coinvolge alcun loro interesse personale, ovvero di parenti, o affini entro il secondo grado, o del coniuge o del convivente, e di non avere comunque nessuna situazione di conflitto di interessi di cui al D.P.R. n. 62/2013 ed al *Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici dell'Ordine degli Psicologi della Toscana* approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana in data 25/09/2017 con delibera G/108;
- Preso atto che il Tesoriere ha preventivamente verificato, nella voce sotto indicata del bilancio di previsione 2019, la disponibilità dell'importo necessario ad effettuare la spesa e, di conseguenza, ha attestato la regolarità dell'impegno previsto;

Per tutte le motivazioni sopra esposte

DELIBERA

di proporre appello dinanzi alla Corte d'appello di Firenze avverso la sentenza _____ del Tribunale di Firenze, avverso l'ordinanza del 2/02/19 del Tribunale di Firenze Giudice dott. Maione Mannamo e avverso l'Ordinanza di correzione della sentenza adottata dal Giudice dott. Maione Mannamo il 5/09/2019.

INCARICA

del patrocinio e della legale rappresentanza dell'Ordine degli Psicologi della Toscana nella vertenza in oggetto l'avv. Vincenzo Farnararo (Firenze) che si è reso disponibile ad assumere l'incarico a fronte di un compenso complessivo e unitario di € 3.000,00 esclusi CAP ed IVA e fatta salva, in caso di soccombenza del ricorrente con condanna alle spese, la corresponsione del maggiore importo eventualmente liquidato in favore del Consiglio.

Le spese relative constano in: contributo unificato € 1.138,50 e marca iscrizione € 27,00 (Tot € 1.165,50).

L'onere complessivo stimato in € 4.165,50 oltre CAP e Iva, ove dovuta, è imputato al Titolo 11 Categoria 09 Capitolo 10 "Patrocinio legale" del bilancio di previsione 2019 che presenta la disponibilità necessaria.

Il RUP (Responsabile unico del procedimento), che il Consiglio nomina nella persona della dott.ssa Cristina Fortini, è incaricato di procedere con un affidamento diretto all'avv. Vincenzo Farnararo.

All'atto dell'incarico oggi conferito, è prevista la corresponsione di un acconto sul compenso pari a euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre a CAP e Iva e alle spese per contributo unificato e marca.

PRESENTI: otto	VOTANTI: otto	FAVOREVOLI: otto	CONTRARI: 0	ASTENUTI: 0
-----------------------	----------------------	-------------------------	--------------------	--------------------

Il Segretario ff.
(dott.ssa Carolina Limbe)

Il Presidente
(dott. Lauro Mengheri)